



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO	33	DEL 28-07-21
----------------------	----	--------------

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	REMEDIA FRANCESCA	A
TASSI MIRKO	A	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	A	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **3** Presenti n. **10**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. Dott. Cancellieri Michele

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

OTTAVI MATTEO

PRETELLI LUCA

ZANCHETTI DIEGO

Su proposta del Responsabile del Servizio

Entra il Consigliere Serafini Alessandra ed il numero dei consiglieri sale a 10

Illustra il punto il Responsabile del 1^ Settore Dott. Francesco Lani

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 10 del 22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per il Comune di Acqualagna, per un importo di € 596.207,00;

TENUTO CONTO che il Comune di Acqualagna, per l'anno 2020 si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del Decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 07/05/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

EVIDENZIATO che:

- nella delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2020 di “presa d'atto Pef 2020 e determinazione in merito al conguaglio” era stato indicato che per la mancata copertura dei costi 2020, derivati dall'applicazione delle tariffe 2019, ammontante a € 14.019,00 l'Ente si sarebbe avvalso, della facoltà prevista nell'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale “l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- attraverso la FAQ del 21 gennaio 2021 il MEF ha precisato che per la copertura della somma a conguaglio si sarebbero potute utilizzare anche le risorse del Fondo funzioni fondamentali (art. 106 DL 34/2020) per la quota di cui alla Tabella 1 allegata a Decreto 3 novembre 2020 n. 212342 riconosciuta a tutti gli enti quale stima di perdita di gettito per la TARI;

PRECISATO che, per quanto sopra, l'Ente intende procedere a coprire il predetto differenziale di € 14.019,00 (Conguaglio RCUs) nonché costi COVexpPv e costi di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020 utilizzando le risorse assegnate dal Governo con il Fondo Funzioni fondamentali, scomputandola dalla perdita massima per agevolazioni Covid-19 riconoscibile;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario 2021 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, in data 22/06/2021, ammontante a complessivi € 596.207,00, trasmesso in data 22/06/2021 nostro protocollo 4770, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Parametri definiti dall'ETC (dettaglio comunale)
- Oneri equo indennizzo e canone “Ca' Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – Ripartizione comunale
- Schema di Relazione di accompagnamento ATA Rifiuti
- Piano Economico Finanziario 2021 MTR Arera
- Deliberazione n. 10 del 22/06/2021 l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

CONSIDERATO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell'ente territorialmente competente, secondo la tempistica e le modalità previste dalla citata norma;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

TENUTO CONTO che nel piano economico-finanziario, tra l'altro, sono state inserite le seguenti componenti aggiuntive:

- COV exp Tv: componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento € 17.923,00;

- RCU Tf: quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativa alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, € 4.673,00;

EVIDENZIATO che, per quanto sopra, al fine della determinazione delle tariffe, il valore totale del PEF deve essere ridotto a € 571.570,00 per effetto dell'utilizzo delle risorse come meglio sopra specificato;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione Voce	Costi Fissi	Costi Variabili
Totale Costi Piano Finanziario	278.452,00	295.159,00
Contributo MIUR	2.041,00	0,00
Entrate da recupero evasione	0,00	0,00
Entrate da procedure sanzionatorie	0,00	0,00
Costo spazzamento mercato giornaliero	0,00	0,00
Totale Entrate da tariffe	276.411,00	295.159,00

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2021 tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già approvati nelle annualità precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

Comune di Acqualagna - PEF 2021		
Utenze domestiche	Parte fissa	62,00 %
	Parte variabile	62,00 %
Utenze non domestiche	Parte fissa	38,00 %
	Parte variabile	38,00 %

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per le annualità precedenti;
- che anche per l'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti

Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato B), il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

EVIDENZIATO che all'articolo 36 comma 4 è indicato "...Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare", si fissano in n. 2 due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:

30/09/2021 prima rata 50% e rata unica

30/11/2021 seconda rata 50%

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o hanno visto ridurre il loro fatturato;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto Agosto, con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, e di contenere gli aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)

PRECISATO che alla data della presente Deliberazione:

- non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- la Finanza Locale ha pubblicato il decreto del 24 giugno 2021 che ripartisce il fondo di cui all'art.6 comma 1 del DL 73/2021 (Sostegni Bis), finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche, che per il Comune di Acqualagna ammonta a € 37.126,39.

EVIDENZIATO che:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Marche:
 - in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
 - in zona gialla dall'01 febbraio 2021 per decorrenza dei quindici giorni previsti dall'ordinanza del 16.01.2021;
 - in zona arancione dal 28 febbraio con Ordinanza del 27.02.2021;
 - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021 prorogata fino al 06 aprile con ordinanza del 26.03.2021;
 - in zona arancione dal 07.04.2021 con Ordinanza del 02.04.2021;
 - in zona gialla dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
 - in zona bianca dal 21 giugno 2021 con Ordinanza dell'18 giugno 2021

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020;
- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;
- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 73 del dl 73/2021;
- "Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e

del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%. 2 La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. Inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti”;

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

Impianti sportivi

Discoteche, night club.

- b) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

Alberghi con Ristorazione;

Alberghi senza Ristorazione;

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

Birrerie, hamburgerie, mense;

Bar, caffè, pasticceria;

Cinema;

- c) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 45% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

Parrucchiere, barbiere, estetista;

PRECISATO di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a), b) e c) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 15/10/2021;

RITENUTO, altresì, opportuno, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere, la riduzione del 40% della tariffa variabile TARI 2021, anche per:

- d) attività commerciali, industriali e artigianali non rientranti nelle attività economiche elencate ai punti a), b) e c) ma che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione tari è condizionato alla presentazione di apposita richiesta da presentare all'indirizzo pec comunale entro e non oltre il 15/10/2021 e sono aperte a:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto;

Campeggi, distributori carburanti;

Stabilimenti balneari;

Esposizioni, autosaloni;

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie;

Attività artigianali tipo falegnameria, idraulico;

Attività artigianali di produzione di beni specifici;

Negozi tartufi, fiori, piante, pizzerie al taglio

Carrozzeria. Autofficina, elettrauto

Uffici/Agenzie

PRECISATO che le suddette agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto non concorrono nel cumulo previsto dall'articolo 29 del regolamento TARI vigente;

PRECISATO inoltre che è comunque esclusa la possibilità di accedere al beneficio della riduzione della quota variabile della tariffa per le seguenti attività economiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico:

Autorimesse

Case di cura e riposo

Banche e istituti di credito

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

Attività industriali con capannoni di produzione

Supermercati, pane, pasta macellerie, salumi e formaggi

Pescherie

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b), c) e d) si procederà

alla copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei limiti del rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n.32 del 28.7.2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2021 avente ad Oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) e nota di aggiornamento al Dup 2021/2023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/04/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2021/2023;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto, che ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 10 del 22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per il Comune di Acqualagna, per un importo di € 596.207,00;
3. di stabilire che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 sono state calcolate sull'importo del PEF validato da ATA rifiuti ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino al netto dei costi COVexpPv e della Rata di Conguaglio RCUs oltre ai costi di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020 per la copertura dei quali si utilizza quota parte delle risorse assegnate dal Governo con il Fondo Funzioni fondamentali, relative alla perdita massima per agevolazioni Covid-19 riconoscibile;
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. del 27/03/2020, specificate in premessa;
6. di prevedere, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni:
 - a) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:
Impianti sportivi
Discoteche, night club.
 - b) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:
Alberghi con Ristorazione;
Alberghi senza Ristorazione;
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
Birrerie, hamburgerie, mense;
Bar, caffè, pasticceria;
Cinema;
 - c) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 45% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

Parrucchiere, barbiere, estetista;
7. di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a), b) e c) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal

controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 15/10/2021;

8. di prevedere altresì, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere, la riduzione del 40% della tariffa variabile TARI 2021, anche per:

d) attività commerciali, industriali e artigianali non rientranti nelle attività economiche elencate ai punti a), b) e c) ma che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30% , calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione tari è condizionato alla presentazione di apposita richiesta da presentare all'indirizzo pec comunale entro e non oltre il 15/10/2021 e sono aperte a:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto;

Campeggi, distributori carburanti;

Stabilimenti balneari;

Esposizioni, autosaloni;

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie;

Attività artigianali tipo falegnameria, idraulico;

Attività artigianali di produzione di beni specifici;

Negozi tartufi, fiori, piante, pizzerie al taglio

Carrozzeria. Autofficina, elettrauto

Uffici/Agenzie

9. di precisare che le suddette agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto non concorrono nel cumulo previsto dall'articolo 27 del regolamento TARI vigente;

10. di precisare altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b), c) e d) si procederà alla copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei limiti del rispetto dell'equilibrio di bilancio;

11. di stabilire i termini di scadenza e il numero delle rate della Tari per l'anno 2021 con la presente delibera, che assume valore regolamentare ai sensi di legge, fissandole in n. due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:

30/09/2021 prima rata 50% e rata unica

30/11/2021 seconda rata 50%

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

DELIBERA

DI approvare la suestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 31 DEL 06-07-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 06-07-2021

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 06-07-2021

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cancellieri Michele

Pubblicazione N. 469 Li 06-08-21

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Funzionario designato

F.to LANI FRANCESCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data

Dott. Cancellieri Michele

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 06-08-21.
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li 28-07-21

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Cancellieri Michele